REGOLAMENTO (CEE) N. 608/68 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1968

che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta ; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi (2) ;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi ; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi ;

considerando che, a norma dei regolamenti nn. 54/65/CEE (3), 87/66/CEE (4), 183/66/CEE (5) e 765/67/CEE (6), i prelievi all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile originarie e in provenienza dalla Polonia, Finlandia, Repubblica del Sudafrica o Australia, non sono stati aumentati di un importo supplementare ;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 122/67/CEE risulta che per le importazioni elencate nell'allegato per prodotto e paese d'origine devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 8 del regolamento n. 122/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(2) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.
(3) GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.
(4) GU n. 120 del 2. 7. 1966, pag. 2229/66.
(5) GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.
(6) GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.

ALLEGATO

Importi supplementari per determinati prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 122/67/CEE

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo supplementare u.c./kg	Paese d'origine
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova freschi, conservati, essiccati o zuccherati		
	A. Uova di volatili da cortile :		
	I. Uova in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova	0,2250	Romania o Israele
		0,0750	altri paesi terzi ad eccezione della Polonia, della Finlandia, della Repubblica del Sudafrica e dell'Australia

REGOLAMENTO (CEE) N. 609/68 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1968

che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta ; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi (2) ;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi ; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi ;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE risulta che per le importazioni elencate nell'allegato per prodotto e paese d'origine devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 8 del regolamento n. 122/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(2) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.